



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**CONCORSI INTERNI PER LA NOMINA A VICE SOVRINTENDENTE
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO**

VISTO il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed in particolare l'articolo 93 sul personale sospeso e gli articoli 78 e seguenti sulle sanzioni disciplinari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, e tenuto conto dei relativi principi generali;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, ed in particolare l'articolo 9 relativo alla nomina a vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 e, in particolare, l'articolo 22, comma 3;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1999, n. 201, contenente il regolamento recante disciplina in materia di ricompense al personale del Corpo forestale dello Stato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il nuovo testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 201 del 1995, le modalità di svolgimento del concorso interno per la nomina a vice sovrintendente, compresa l'individuazione delle categorie di titoli da ammettere a valutazione, i relativi punteggi, la determinazione delle materie d'esame e la composizione della commissione esaminatrice, sono fissate con decreto ministeriale;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il decreto del capo del Corpo forestale 16 aprile 2002, con presa d'atto dell'Ufficio centrale del bilancio n. 739 del 10 maggio 2002, che disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi interni ed il successivo corso per la nomina a vice sovrintendente, ai sensi del citato articolo 9, comma 3;

RITENUTO di procedere ad una nuova disciplina generale ai sensi dello stesso articolo, contestualmente disponendosi l'abrogazione del citato decreto del 16 aprile 2002;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, di recepimento, tra l'altro, dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile ed in particolare l'articolo 27;

VISTA la legge 6 febbraio 2004, n. 36, e successive modificazioni, recante il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

ACQUISITO il parere delle organizzazioni sindacali del personale del Corpo forestale dello Stato;

D E C R E T A

Art. 1

Indizione del concorso e contenuto del bando

1. Il concorso interno teorico pratico ed il concorso interno per titoli per la nomina a vice sovrintendente di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 sono indetti con decreti del capo del Corpo forestale dello Stato nei quali sono indicati per ognuna delle due procedure concorsuali:

- a) il numero dei posti messi a concorso, corrispondente alla prevista percentuale di quelli complessivamente disponibili nel ruolo dei sovrintendenti al 31 dicembre di ciascun anno;
- b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- c) le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, nonché i motivi di esclusione;
- d) le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile alla singola categoria, nonché le tipologie dei titoli valutabili per ogni categoria con il punteggio da attribuire ai singoli titoli (solo per il concorso interno per titoli);
- e) le materie oggetto della prova scritta (solo per il concorso interno teorico-pratico);
- f) la votazione minima da conseguire nella prova scritta e quella massima conseguibile (solo per il concorso interno teorico-pratico);
- g) l'indicazione della ripartizione numerica dei posti a concorso in base all'ambito territoriale delle sedi alle quali l'Amministrazione intende assegnare i vice sovrintendenti da nominare a seguito del concorso;
- h) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile;

Art. 2
Requisiti di partecipazione

1. Può partecipare al concorso il personale che, al 31 dicembre dell'anno di riferimento per il computo dei posti disponibili (di seguito "anno di riferimento"):

- a) appartiene al ruolo degli agenti ed assistenti e vi permane sino al completamento della procedura per la nomina a vice sovrintendente;
- b) non risulta sospeso cautelamente dal servizio, ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3,
- c) non ha riportato nei due anni precedenti, a partire dall'anno di riferimento, sanzioni disciplinari più gravi della riduzione dello stipendio, di un quinto di una mensilità o di un decimo di due mensilità, ai sensi dell'articolo 80 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
- d) possiede la qualifica di assistente capo e non ha conseguito, negli stessi due anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a "buono con punti otto" (solo per il concorso interno per titoli);
- e) possiede un'anzianità di servizio effettivo nel ruolo degli agenti e assistenti del Corpo forestale dello Stato non inferiore a quattro anni (solo per il concorso interno teorico-pratico).

2. L'esclusione dal concorso, per difetto anche di uno solo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 1, può avvenire in qualsiasi momento ed è disposta con decreto del capo del Corpo.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Art. 3

Composizione delle commissioni esaminatrici

1. La commissione esaminatrice del concorso interno teorico-pratico e quella del concorso interno per titoli sono costituite da un presidente con qualifica non inferiore a primo dirigente e da due appartenenti ai ruoli direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato con qualifica non inferiore a commissario capo forestale, dei quali almeno uno di sesso femminile.

2. Svolge le funzioni di segretario un appartenente al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato.

Art. 4

Concorso interno teorico-pratico

1. Il concorso interno teorico-pratico è svolto mediante prova scritta.

2. La prova scritta consiste nella soluzione, in tempo predeterminato, di un questionario articolato su domande con risposta a scelta multipla vertenti, per il quaranta per cento su argomenti di cultura generale e per la restante parte su materie inerenti all'attività del Corpo forestale dello Stato, comunque elencate nel bando.

3. Il bando di concorso può prevedere la preventiva pubblicazione del complesso dei quesiti dal quale estrarre quelli da sottoporre ai candidati.

4. Le materie che possono formare oggetto della prova scritta sono specificate nel bando.

5. La prova scritta si intende superata se il candidato riporta un punteggio non inferiore a 21/30.

Art. 5

Concorso interno per titoli

1. Le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione, che devono essere posseduti al 31 dicembre dell'anno di riferimento, ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- Cat. A - punteggio complessivo delle note informative del triennio comprensivo dell'anno di riferimento e dei due precedenti: fino a punti 1 ;
- Cat. B - servizio prestato in Stazioni, posti fissi, nuclei operativi speciali e Cites del Corpo (NOS e NOC), per periodi ininterrotti, con i compiti connessi alla posizione di primo in ruolo tra il personale ivi in servizio ed altri servizi espletati eventualmente indicati nel bando: fino a punti 3;
- Cat. C - ricompense indicate nel bando nell'ambito di quelle previste all'articolo 1 del D.P.R. 201/99: fino a punti 1;
- Cat. D - anzianità di servizio maturata oltre il quindicesimo anno: fino a punti 4.

Art. 6

Approvazione delle graduatorie e dichiarazione dei vincitori dei concorsi

1. La graduatoria del concorso interno teorico-pratico, relativa ai soli candidati che hanno superato la prova scritta, e la graduatoria del concorso interno per titoli vengono formate sulla base del punteggio attribuito dalle commissioni esaminatrici e, nei casi di parità di punteggio, sulla base dell'ordine di anzianità nel ruolo degli agenti ed assistenti al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

2. Con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, riconosciuta la regolarità delle procedure concorsuali svolte, vengono approvate le graduatorie e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati collocati in posizione utile nelle graduatorie medesime, nel limite dei posti previsti dal bando di concorso e degli ulteriori posti resisi eventualmente disponibili per la singola procedura, ai sensi di quanto previsto all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 201/95.

3. In relazione ai posti disponibili riscontrati solo a seguito di eventuali rettifiche al ruolo con decorrenze retroattive, è possibile la dichiarazione di vincitori a valere unicamente sulle graduatorie dei concorsi dell'anno per il quale è ancora possibile un'utile ammissione al relativo corso, anche in eccedenza rispetto ai vincitori previsti dai relativi bandi, qualora già pubblicati.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

4. I decreti di cui al comma 2 sono pubblicati sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato e dalla data della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

Art. 7

Corso di formazione

1. I vincitori del concorso interno teorico-pratico e quelli del concorso interno per titoli sono ammessi a frequentare, congiuntamente, un corso di formazione di durata non inferiore a mesi tre. Al termine del corso, sono previsti degli esami finali, sotto la direzione e responsabilità della Scuola del Corpo forestale dello Stato.

2. Il programma didattico, sulla base del parere espresso dalla commissione di cui all'articolo 22, comma 3, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, le modalità di svolgimento del corso e degli esami finali, sentite le organizzazioni sindacali, nonché la composizione della commissione per gli esami finali, sono stabiliti con uno o più decreti del capo del Corpo forestale dello Stato. Il decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, che stabilisce le modalità di svolgimento del corso e degli esami finali, può prevedere che i vincitori, durante il corso di formazione, sostengano ulteriori esami, rilevanti per l'ammissione agli esami finali e/o per il solo punteggio finale.

3. Gli ammessi al corso conservano la qualifica gerarchica rivestita alla data di ammissione ed assumono altresì la denominazione di allievo vice sovrintendente.

Art. 8

Approvazione delle graduatorie dell'esame di fine corso e nomina a vice sovrintendente

1. Ai fini della formazione della graduatoria dell'esame di fine corso relativa al singolo concorso, a parità di punteggio prevale l'ordine nel ruolo degli agenti ed assistenti alla data di approvazione della graduatoria stessa.

2. Con decreto del capo del Corpo viene approvata la graduatoria di cui al comma 1 relativa al singolo concorso e, secondo l'ordine di questa, coloro che risultano aver superato l'esame finale vengono nominati vice sovrintendenti, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso.

3. A parità di decorrenza giuridica della nomina a vice sovrintendente, i vincitori del concorso interno per titoli precedono in ruolo i vincitori del concorso interno teorico pratico, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.

4. Nel caso in cui allo stesso corso partecipino vincitori di concorsi banditi per anni diversi, la precedenza in ruolo è determinata dalla decorrenza giuridica della nomina a vice sovrintendente.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Art. 9
Assegnazione alla sede di servizio

1 L'elenco delle sedi di servizio cui assegnare, al termine del corso, il complesso dei vincitori dei due concorsi banditi per il singolo anno, qualora non già inserito nei bandi di concorso, è individuato con decreto del capo del Corpo, comunque, prima dell'avvio della procedura concorsuale.

2 L'assegnazione alla sede conseguente alla nomina a vice sovrintendente è disposta valutando, nel rispetto delle piante organiche e delle disposizioni in merito eventualmente previste nel bando di concorso, le esigenze di servizio, la natura dei compiti già svolti presso la sede di provenienza qualora tale sede rientri tra quelle di cui al comma precedente, le preferenze espresse dal personale, nonché il punteggio conseguito nell'esame di fine corso e, in subordine, l'ordine di ruolo.

3 Nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 8, si procede, nell'ambito del complessivo elenco delle sedi di cui al comma 1, all'individuazione innanzitutto di quelle per i vincitori dei concorsi relativi ai posti disponibili nell'anno meno recente, applicando i criteri di cui al comma 2. Solo nell'ambito delle sedi residue dello stesso elenco, si procede poi, con le stesse modalità, all'individuazione delle sedi per i vincitori dei concorsi per ogni anno successivo, finché residueranno solo quelle per i vincitori dei concorsi relativi ai posti disponibili nell'ultimo anno.

4. Per il personale da nominare vice sovrintendente in relazione alle procedure di un singolo anno che risulti titolare di diritto a preferenza nelle assegnazioni in base a specifica legge, si tiene conto di tale diritto, comunque nell'ambito del complesso delle sedi che rimangono disponibili per il detto anno ai sensi del comma 3.

Art. 10
Abrogazione del d.c.c. 16 aprile 2002

1 Dalla data di pubblicazione del presente decreto è abrogato il decreto del capo del Corpo forestale dello Stato 16 aprile 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato e sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

Roma, - 9 NOV. 2011

IL MINISTRO

